

GRUPPO H D'ISTITUTO

Riguardo agli alunni **diversamente abili**, la normativa italiana mediante gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 della legge 104 del 1992, sancisce il diritto all'educazione e all'istruzione nelle istituzioni scolastiche di ogni genere e grado e stabilisce che "l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione". Il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato sono strumenti indispensabili per perseguire tale obiettivo.

Il Gruppo di lavoro per l'integrazione degli alunni diversamente abili (la cui costituzione è compresa tra gli obblighi che riguardano direttamente il Dirigente scolastico), rappresenta un importante strumento collegiale che presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica e ha il compito di "collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato (legge n.104/1992, art.15, comma 2) dei singoli alunni.

L'apposito gruppo di lavoro per l'integrazione formato, di volta in volta, dagli insegnanti della classe, dal personale specializzato dell'A.S.L., dalla famiglia e coordinato dal D.S. o da un suo collaboratore, (GLHOI) traccia percorsi formativi individualizzati, sotto il profilo didattico-metodologico, calibrati in rapporto all'entità e al tipo di disabilità, tali da permettere all'alunno svantaggiato di ricevere dalla frequenza scolastica il massimo vantaggio per il suo benessere fisico e psichico. In questa azione risulta prezioso l'aiuto offerto dai docenti di Sostegno (contitolari, a tutti gli effetti, nelle classi in cui operano), dagli addetti all'assistenza personale dell'A.S.L., dagli assistenti specialistici e dai volontari che affiancano gli insegnanti nel lavoro di recupero dell'alunno diversamente abile.

È dato largo spazio, in entrata, alla collaborazione con gli insegnanti della scuola media, per non trascurare alcuna informazione che possa essere utile al benessere del ragazzo: nell'inserimento in una classe si opera in modo da sensibilizzare i compagni, allo scopo di evitare aggressività e/o disinteresse e/o emarginazione, e di favorire la creazione di un clima di reciproca responsabilizzazione.

Nel primo periodo dell'anno scolastico, il consiglio di classe, insieme al gruppo di lavoro per l'integrazione, in base all'anamnesi ed alle informazioni raccolte, stila la programmazione annuale mirata a valorizzare anche i piccoli passi e le potenzialità dell'alunno diversamente abile anche con l'attuazione di progetti "sperimentali" che ne favoriscono le abilità (spesso più a livello operativo che teorico), previo il consenso dei genitori, fissando un orario curricolare che può essere inferiore rispetto al monte ore ufficiale.

Periodicamente si predispone, all'interno del consiglio di classe, uno spazio per controllare e rimettere a punto, se necessario, la programmazione individualizzata. La socializzazione è ritenuta di peculiare importanza.

Entro il mese di marzo i docenti di sostegno, riuniti nella commissione per l'integrazione, coordinati dal D.S. o da un suo collaboratore, individueranno il monte ore necessario a soddisfare i bisogni formativi degli alunni diversamente abili in base alle loro caratteristiche salienti; in tal modo la richiesta del monte ore per il sostegno che verrà indirizzata al C.S.A. sarà il più possibile rispondente alla situazione reale. Ad inizio anno scolastico, il D.S. provvederà ad assegnare alle classi con alunni diversamente abili gli insegnanti di Sostegno con i requisiti e le competenze il più possibile adatti alle caratteristiche degli alunni medesimi. L'Istituto effettua attività di raccordo con le Scuole medie di primo grado e coi familiari degli alunni in ingresso con i quali collabora in sede di orientamento, attraverso il Referente d'Istituto, per la definizione del progetto di massima, in base alle caratteristiche individuali dell'alunno, diagnosi funzionale e al progetto di vita personale. Sulla base di detti elementi è possibile definire due percorsi:

- A) programmazione ministeriale che fa riferimento agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali e che sono riconosciuti come risultati compatibili con le caratteristiche psichiche dell'alunno (intese come l'insieme delle funzioni che danno all'individuo autocoscienza, determinandone l'agire). Può prevedere una modifica o una riduzione dei contenuti affrontati purché ciò non determini ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal curriculum, in termini di competenze terminali.
- B) programmazione differenziata del percorso individuale proposto ad un alunno le cui competenze o caratteristiche psichiche siano tali da non consentire l'accesso ai contenuti/obiettivi previsti dai programmi ministeriali, per parte o tutte le discipline previste dal curriculum. La programmazione differenziata non può significare l'esclusione dalle attività disciplinari della classe.

Dette programmazioni sono definite da ciascun consiglio di classe, con la consulenza del personale individuato per il coordinamento delle attività di integrazione, in accordo con i familiari degli alunni ed i medici che hanno redatto la diagnosi, entro il mese di novembre di ciascun anno, dopo un preliminare periodo di osservazione.

2.9.1. Valutazione

Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento alla O.M. 80/95. La valutazione deve seguire i descrittori comuni alla classe laddove la programmazione sia ministeriale. Possono comunque essere adottati strumenti di valutazione differenziati o equipollenti (capaci cioè di verificare i medesimi obiettivi) ma i criteri o le regole di valutazione devono restare quelli della classe. La valutazione delle prove sommative non può essere individualizzata (nel senso del fare riferimento a criteri individuali), mentre detta valutazione può essere utilizzata in sede di valutazione formativa. La valutazione è individualizzata totalmente (criteri, soglie, strumenti...) laddove si faccia riferimento alla programmazione

differenziata in quanto deve essere tale da mettere in luce i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti dal PEI. Le prove, pertanto, devono essere strutturate in modo da testare detti obiettivi e non devono necessariamente essere utilizzati i medesimi strumenti in uso nella classe. Pertanto è consentito l'uso controllato di specifici strumenti tecnologici di verifica. I criteri di valutazione delle prove individualizzate sono da ritenersi parimenti individualizzati.

2.9.2. Documentazione

Come previsto dalla Legge Quadro 104/92, deve essere costituito un fascicolo personale degli allievi che sono affiancati da insegnanti specializzati, contenente i seguenti documenti:

- Attestazione di handicap
- Relazioni Finali/Osservative - P.E.I della Scuola Media
- Diagnosi Funzionale
- Profilo Dinamico Funzionale
- P.E.I, le verifiche e gli aggiornamenti in itinere
- Ogni altro materiale significativo prodotto durante l'iter scolastico utile alla conoscenza dell'allievo
- I progetti per l'integrazione
- Copia dei Verbali delle riunioni relative all'alunno
- Le Relazioni finali e relativi Certificati ed Attestati dei crediti formativi

2.9.3. Insegnante di sostegno

L'orario del docente di Sostegno è definito all'interno del consiglio di classe, compatibilmente con le esigenze dell'orario cattedra di ciascun docente. In ogni caso le attività dell'insegnante di sostegno sono definite nella Programmazione specifica che è parte integrante del PEI. Il docente di sostegno partecipa alle attività della classe secondo quanto stabilito dal PEI con specifiche attività che sono definite in specifica Programmazione delle attività di Sostegno. In ogni caso non può mai essere delegata al docente di sostegno l'attività didattica disciplinare.

2.9.4. Funzioni, compiti e obiettivi del Gruppo di lavoro H di istituto

Ai sensi della Legge suddetta ogni anno su iniziativa del Dirigente Scolastico si procede alla costituzione del Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto (GLHI) che sarà formato dal Dirigente scolastico, due docenti curricolari, due docenti specializzati, un operatore referente dei servizi ASL, due rappresentanti delle famiglie. Potranno essere invitati, di volta in volta, esperti e consulenti sulle materie oggetto di discussione.

Compiti del Gruppo di Lavoro:

- stimolare e coordinare i Progetti e le azioni messe in atto nell'Istituto per

realizzare l'integrazione (incontri, progettazione, documentazione, rapporti esterni..);

- formulare pareri al Dirigente Scolastico in merito all'organizzazione dell'integrazione, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse di sostegno (orari, personale, assistenza, ecc..);
- definire criteri per la verifica annuale dello stato dell'integrazione scolastica nell'Istituto;
- proporre iniziative ai diversi organi competenti in materia.

La COMPOSIZIONE del G.L.H.O. è la seguente:

- Preside o un suo delegato;
- Coordinatore della classe in cui è inserito l'allievo interessato;
- Insegnanti di Sostegno;
- Assistenti educatori; Operatori NPI dei distretti di provenienza degli alunni;
- Genitori degli alunni inseriti nelle classi interessate.

Gli OBIETTIVI sono così riassunti:

- Creare condizioni favorevoli all'inserimento degli alunni diversamente abili;
- Orientare gli interventi individualizzati;
- Creare una rete di informazioni e di sensibilizzazione.

2.9.5. Criteri e Procedure

Dopo la scelta dell'indirizzo di studi da parte della famiglia, sulla base delle informazioni raccolte dal Gruppo di Lavoro Handicap e delle esigenze emerse dall'analisi che il GLH analizza, il Dirigente Scolastico individua il Consiglio di Classe e il gruppo classe idonei ad accogliere l'alunno H tenendo conto sia del profilo qualitativo e che di quello quantitativo (numero di alunni, pochi alunni ripetenti, ecc.) I docenti di Sostegno fanno riferimento alle indicazioni del GLHI, che li indirizza nell'attività annuale, allo spirito di collaborazione e allo scambio di esperienze che emergono dagli incontri del Gruppo di Lavoro Handicap stesso.

2.1. DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la Dislessia, la Disortografia, la Disgrafia e la Discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. I disturbi specifici di apprendimento si manifestano anche in presenza di un normale livello intellettuale, di un'istruzione idonea, di un'integrità neuro-sensoriale e di un ambiente socio-culturale favorevole e, per questo, sono stati, per molto tempo, ritenuti derivanti da mancanza di interesse o da scarsa applicazione allo studio, con conseguenze negative sull'alunno, sia di tipo psicologico che di rendimento scolastico.

La nostra Istituzione scolastica accoglie studenti con DSA per i quali il collegio dei docenti e i consigli di classe di riferimento programmano e attivano le procedure utili all'integrazione sia sociale che didattica, guidando gli studenti nel loro percorso di crescita e, quindi, nel raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. Per tali alunni, così come prevede la legge, vengono predisposti PDP (piano didattico personalizzato) nei quali vengono messi in atto interventi adeguati e tempestivi e vengono individuate modalità didattiche specifiche, attraverso l'applicazione, fin da subito, di misure compensative e dispensative capaci di ridurre il disagio ed evitare l'insuccesso scolastico.

2.2. STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha definito gli strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali rimarcando la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES):

- situazioni di svantaggio sociale e culturale;
- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;
- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, sia con l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati e sia con l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 che ha dato delle istruzioni operative per l'attuazione della Direttiva.

2.12.1. Istruzioni operative

I CdC hanno il compito di individuare gli studenti con Bisogni Educativi Speciali per i quali devono redigere e deliberare un PDP (Piano Didattico Personalizzato), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare -secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.